

PARTE SPECIALE “C”

**REATI TRANSNAZIONALI,
DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA,
DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO E
INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A
RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI
ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA**

PARTE SPECIALE “C” – REATI TRANSNAZIONALI – DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA – DELITTI CON FINALITA’ DI TERRORISMO - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. Le fattispecie dei reati transnazionali richiamate dalla legge 16 marzo 2006 n. 146

La legge n. 146 del 16 marzo 2006 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001 (di seguito “Convenzione”).

La Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace. A tale riferimento, richiede che ogni Stato parte della Convenzione adotti le misure necessarie, conformemente ai suoi principi giuridici, per determinare la responsabilità degli enti e delle società per i fatti di reato indicati dalla Convenzione stessa.

All’art. 10 della legge sopra menzionata è prevista l’estensione della disciplina del Decreto in riferimento ad alcuni reati, ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 3, ossia ove il reato possa considerarsi transnazionale.

Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 146/06, si considera reato transnazionale “il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”.

Per “gruppo criminale organizzato”, ai sensi della Convenzione, si intende “un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale”.

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente, l’art. 10 della legge n. 146/06 annovera le fattispecie di seguito indicate.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L’art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione. Anche il solo fatto di partecipare all’associazione costituisce reato. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

L’art. 416, primo comma, c.p., ancor prima di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione, ovvero di semplice partecipazione, subordina la punibilità

al momento in cui (al “quando”) “tre o più persone” si sono effettivamente “associate” per commettere più delitti.

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art. 291-quater D.p.r. 43/73)

L'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri si ha quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis c.p. (che punisce chi introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali). Coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 D.p.r. 309/90)

L'associazione è finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 dello stesso D.P.R. n. 309/90 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione é punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, 5 D. Lgs. 286/98)

L'art. 12 del Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 286/98 prevede anzitutto la fattispecie, nota come favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, consistente nel fatto di chi “in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero”. La seconda fattispecie, contenuta nell'art. 12 e nota come favoreggiamento dell'emigrazione clandestina, consiste nel fatto di chi “compie (...) atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente”.

Il Legislatore prevede una sanzione più elevata quando i fatti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ovvero di favoreggiamento dell'emigrazione clandestina sono posti in essere “al fine di trarre profitto anche indiretto”.

Il comma 3-bis dell'art. 12 dispone l'aumento delle pene di cui al primo e al terzo comma se:

- “il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
- per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;

- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti”.

Il comma 3-ter dell’art. 12 prevede che le pene sono altresì aumentate “se i fatti di cui al terzo comma sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento”.

Il quinto comma dell’art. 12 prevede un’ulteriore ipotesi di illecito penale, nota come favoreggiamento della permanenza clandestina, consistente nel fatto di chi “al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell’ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico”.

Intralcio alla giustizia: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

L’art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della “offerta o promessa di denaro o di altra utilità”, induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere .

Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all’art. 377-bis c.p. consistono in una violenza, una minaccia, ovvero un’offerta o promessa di denaro o di altra utilità .

Intralcio alla giustizia: favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

L’art. 378 c.p. reprime la condotta di chiunque, dopo che ha commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l’ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

E’ necessario, per la consumazione del reato, che la condotta di aiuto tenuta dal favoreggiatore sia almeno potenzialmente lesiva delle investigazioni delle autorità.

2. Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata richiamate dal d.lgs. n. 231/2001

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente, la Legge n. 94/09 del 15 luglio 2009 ha introdotto (art. 2, c. 29) nel d.lgs. 231/01 il nuovo art. 24-ter. L’articolo annovera le fattispecie di reato di seguito indicate:

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L’art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l’associazione per delinquere è finalizzata, cioè diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 (riduzione in schiavitù), 601 (tratta di persone) e 602 (acquisto e alienazione di schiavi),

nonché all'art. 12, c. 3-bis, del d.lgs. 286/1998 (reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina e norme sulla condizione dello straniero), si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. L'articolo punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.

Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per

l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 D.p.r. 309/90)

L'associazione è finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 dello stesso D.P.R. n. 309/90 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 D.p.r. 309/90)

La fattispecie di delitto in esame punisce chiunque, senza l'autorizzazione, prevista all'art.17 del D.p.r. 309/90, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope.

E' punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene: a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga-, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale; b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto.

Inoltre è punito chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14.

Le pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

L'art.24 ter del Decreto richiama, inoltre, quali reati presupposto i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, richiamati dall'art.407 c.p.p., 2 comma, lettera a), n.5.

3. Le fattispecie dei delitti con finalità di terrorismo richiamate dal d.lgs. n. 231/2001

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 25-quater del Decreto annovera le fattispecie di seguito indicate:

La categoria dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali" è menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l'applicazione del presente articolo.

Di seguito si elencano i principali reati presupposto.

Delitti previsti dal codice penale:

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (l'articolo 270 bis c.p.)

Il reato è costituito dalla condotta di promuovere, costituire, organizzare, dirigere o finanziare associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive.

Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)

Il reato è costituito dalla condotta di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270 bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)

Il reato è costituito dalla condotta di dare rifugio o fornire vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270 bis.

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)

Il reato consiste nell'istigazione a uno dei reati suddetti.

Delitti previsti da leggi speciali:

Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York.

Secondo l'art. 2 della predetta Convenzione commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con

l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente (anche qualora i fondi non vengano poi effettivamente utilizzati), al fine di compiere:

- atti diretti a causare la morte o gravi lesioni di civili, quando con ciò si realizzi un'azione finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale;
- atti costituenti reato ai sensi delle Convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione; tutela del materiale nucleare; protezione di agenti diplomatici; repressione di attentati mediante uso di esplosivi.

4. La fattispecie del delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria richiamata dal d.lgs. n. 231/2001

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, la Legge n. 116/09 del 3 agosto 2009 ha introdotto, con l'art.4, l'art. 25-novies che annovera la fattispecie di reato di seguito indicata:

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

L'art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377-bis c.p. consistono in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

5. Le "attività sensibili" ai fini del d.lgs. n. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui ai precedenti punti, le attività della Fondazione Teatro alla Scala "sensibili" e le funzioni/unità organizzative in essere presso la Fondazione come previsto nelle procedure in vigore:

- 1) *Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, servizi o consulenze ai quali si perviene mediante trattative private e/o mediante procedure aperte o ristrette e rispetto alle quali la Fondazione sia stazione appaltante:*** si tratta delle attività in cui si concretizza l'approvvigionamento dei beni, servizi o consulenze per lo svolgimento dell'attività della Fondazione, per le quali la stessa indice gare pubbliche (nella fattispecie, procedure aperte, ristrette o negoziate) o procede ad acquisti in economia (es. contratti di noleggio di materiale musicale, contratto per l'acquisto di testi musicologici, ecc).

- 2) **Gestione delle transazioni finanziarie:** si tratta delle attività relative alla contabilizzazione delle fatture emesse e/o ricevute, alla gestione degli incassi, pagamenti e riconciliazioni bancarie.
- 3) **Gestione delle donazioni ed erogazioni liberali ricevute dalla Fondazione:** il processo si riferisce alla gestione delle donazioni ed erogazioni liberali a favore della Fondazione eseguite da persone fisiche o società che desiderano sostenere le attività artistiche, gli spettacoli e gli eventi organizzati dalla Fondazione.
- 4) **Selezione e gestione dei rapporti con altri partner per la realizzazione di tournée in Italia e all'estero:** si tratta delle attività relative alla ricerca e selezione di partner per la realizzazione di tournée in Italia e all'estero e alla gestione degli accordi di collaborazione stipulati con gli stessi.
- 5) **Gestione degli accordi di co-produzione con altri Enti teatrali:** si tratta delle attività inerenti la realizzazione di spettacoli tramite co-produzioni con altri Enti Lirici/Fondazioni, attraverso la selezione dei partner, stipula ed esecuzione degli accordi.
- 6) **Gestione dei rapporti con amministratori, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari:** si fa riferimento alle attività inerenti la gestione dei rapporti e delle informazioni riguardanti amministratori, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari in atto.
- 7) **Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con gli artisti e gestione dei rapporti con le relative agenzie:** si tratta delle attività relative alla selezione degli artisti, alla negoziazione, stipula ed esecuzione dei contratti, nonché della gestione dei rapporti con le relative agenzie.
- 8) **Compravendita, anche parziale, di allestimenti scenici:** si tratta delle attività relative alla selezione, stipula ed esecuzione di contratti con altri soggetti per la compravendita anche parziale di allestimenti scenografici.
- 9) **Noleggio allestimenti scenici (attivo e passivo):** si tratta delle attività relative alla stipula e gestione degli accordi con altri Enti Lirici/Fondazioni per il noleggio (attivo e passivo) di allestimenti scenografici.
- 10) **Gestione dei biglietti omaggio:** si tratta delle attività di gestione dei biglietti erogati dalla Fondazione senza un corrispettivo diretto sulla base di apposite convenzioni/accordi.
- 11) **Gestione contenziosi giudiziari e/o stragiudiziali:** si tratta dell'attività inerente la gestione di contenziosi giudiziari e stragiudiziali che coinvolgono la Fondazione (aventi ad oggetto, ad esempio, rapporti commerciali con clienti pubblici, rapporti di lavoro, l'accertamento di imposte, tasse e tributi) nonché della selezione e remunerazione dei consulenti legali esterni.

6. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Fondazione sulla base delle indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, quali le Linee guida Confindustria, nonché dalle “*best practice*” internazionali, prevede con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati:

- principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili;
- standard di controllo “specifici” applicati alle singole attività sensibili.

Per le attività sensibili che siano svolte in tutto o in parte con l’ausilio di terzi sono previsti degli standard di controllo particolari.

6.1 Principi generali degli *standard* di controllo relativi alle attività sensibili

Gli standard di controllo specifici sono fondati sui seguenti principi generali:

- **Norme:** gli standard si fondano sull’esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Tracciabilità:** gli standard si fondano sul principio secondo cui: i) ogni operazione relativa all’attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile sia verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.
- **Segregazione dei compiti:** gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- **Poteri autorizzativi (poteri di spesa) e di firma (procure):** gli standard si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all’interno della Fondazione.

6.2 Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle singole attività sensibili individuate:

1) *Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, servizi o consulenze ai quali si perviene mediante trattative private e/o mediante procedure aperte o ristrette e rispetto alle quali la Fondazione sia stazione appaltante*

- *Liste di riferimento:* esistenza di una norma che preveda: i) l’indicazione di ruoli, responsabilità e modalità operative per lo svolgimento dei controlli volti a verificare l’appartenenza o meno della controparte, se non residente nei paesi dell’Unione Europea, ai nominativi indicati nelle Liste di Riferimento¹ contro il terrorismo; ii) l’indicazione di come

¹ Si tratta delle liste curate e pubblicate dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) istituita presso la Banca d’Italia ex art. 6 c. 1 del D.Lgs. 231/2007. In particolare si rinvia alle Liste compilate dall’Unione Europea, dall’OFAC (“Office of Foreign Assets Control” del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti) e dall’ONU. Le liste sono consultabili direttamente agli indirizzi web:

- http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm, per la lista predisposta dall’Unione Europea;

- segnalare alle funzioni aziendali competenti eventuali criticità rilevate; iii) modalità per assicurare la tracciabilità delle verifiche svolte.
- *Altri Controlli*: lo standard richiede l'esistenza di una norma che preveda: i) la definizione, in base a soglie quali-quantitative, di specifici strumenti di controllo per la gestione del rischio controparte (es. per i soggetti residenti nei paesi dell'Unione Europea: autocertificazione dell'assenza di pregiudizievoli pubblici quali protesti e procedure concorsuali, autodichiarazione antimafia, iscrizione presso Albi professionali; per gli artisti di nazionalità diversa da quella italiana: permesso di soggiorno rilasciato dalla Prefettura; ecc.); ii) l'indicazione di ruoli, responsabilità e modalità per l'effettuazione di tali controlli; iii) la formalizzazione dei provvedimenti da adottare in caso di mancato invio della documentazione o certificati richiesti o in casi siano evidenziate criticità (es. divieto di intrattenimento di rapporti con la controparte o sospensione di quelli esistenti); iv) l'indicazione di come segnalare alle funzioni competenti eventuali criticità rilevate; v) modalità per assicurare la tracciabilità delle verifiche svolte.
 - *Gestore del contratto*: lo standard prevede la formale individuazione di un soggetto che mantenendo i rapporti con i fornitori di servizi (es. appalto di lavori, ecc.) per la corretta esecuzione delle attività oggetto della fornitura nel rispetto del contratto. Come tale egli deve: i) accertare che le prestazioni indicate dal Fornitore nei SAL siano a fronte del Contratto e nel rispetto di quanto previsto nello stesso; ii) provvedere a verificare, in contraddittorio con il Fornitore, il SAL da questi emesso, con la frequenza prevista dal Contratto; iii) chiedere la sostituzione del personale del Fornitore non ritenuto adeguato all'esecuzione delle attività commissionategli; iv) garantire il rispetto delle clausole ad impatto amministrativo (penali, garanzie, collaudi, ecc.) previste contrattualmente, assicurando la necessaria informativa alla Funzione Economato e, per conoscenza, alla Direzione Amministrazione e Finanza, archiviando la relativa documentazione.
 - *Contratti*: lo standard richiede che siano inserite all'interno delle lettere di invito/bando di gara e/o nei contratti specifiche clausole contrattuali che prevedano ad esempio: i) l'obbligo per la controparte di inviare le informazioni richieste relative a vicende penali e/o certificati e/o dichiarazioni richieste per gestire il rischio controparte; ii) la facoltà alla Fondazione di risolvere i contratti in questione in caso di violazione di tali obblighi.

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile "Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, servizi o consulenze ai quali si perviene mediante trattative private e/o mediante procedure aperte o ristrette e rispetto ai quali la Fondazione sia stazione appaltante" all'interno delle parte speciale A "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione".

2) *Gestione delle transazioni finanziarie*

- *Norme*: lo standard concerne l'esistenza di una procedura formalizzata per la gestione dell'attività in oggetto con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) ruoli e responsabilità delle figure coinvolte durante le diverse fasi del processo (gestione dei pagamenti, gestione degli incassi, gestione delle fatture, riconciliazioni bancarie); ii) il divieto di eseguire ordini e/o accettare pagamenti provenienti da soggetti non identificati (es. verificando che vi sia piena corrispondenza tra il nome del fornitore/cliente e l'intestazione del conto corrente su cui far pervenire/da cui accettare il pagamento/incasso).

- <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/>, per la lista OFAC (Office of Foreign Assets Control – Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti);

- <http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml>, per la lista predisposta dalle Nazioni Unite.

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile "Gestione delle transazioni finanziarie" all'interno della parte speciale A "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione".

3) Gestione delle donazioni ed erogazioni liberali ricevute dalla Fondazione

- *Norme*: lo standard concerne l'esistenza di una procedura formalizzata per la gestione dell'attività in oggetto con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) ruoli e responsabilità delle figure coinvolte durante le diverse fasi del processo (es. soggetti incaricati della gestione dei rapporti con i sostenitori/donatori, modalità e soggetti responsabili di eseguire i controlli sulla controparte e di garantire l'adeguata formalizzazione dell'operazione ai sensi di legge, ecc.); iii) previsione di adeguati oneri formali (es. atto pubblico, contratto, lettera di accettazione, ecc.) per la gestione delle donazioni ed erogazioni liberali sulla base dell'importo e della natura del donatore (Società, persona fisica); iv) verifiche di onorabilità sulla controparte; v) verifica della corrispondenza tra il nome della controparte e l'intestazione del conto utilizzato per il pagamento; vi) modalità volte a garantire la tracciabilità del processo decisionale e di controllo che ha portato all'accoglimento della donazione/liberalità; vii) modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- *Tracciabilità*: lo standard richiede che le principali fasi del processo in oggetto debbano essere opportunamente documentate ed archiviate presso gli uffici competenti.
- *Codice Etico*: lo standard concerne l'esistenza di una norma conforme alle applicabili disposizioni vigenti in materia che, prevede di stabilire relazioni o stipulare contratti con terzi che non possano generare rischi reputazionali. A tal fine i dipendenti ed i Collaboratori devono evitare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza.

4) Selezione e gestione dei rapporti con altri partner per la realizzazione di tournée in Italia e all'estero

- *Norme*: lo standard concerne l'esistenza di una procedura formalizzata per la gestione dell'attività in oggetto con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) ruoli, responsabilità e modalità operative per lo svolgimento di controlli in merito all'onorabilità e professionalità del partner; ii) documentazione da richiedere al partner al fine di eseguire le verifiche sull'onorabilità della controparte (es. autodichiarazione antimafia, visura camerale, ecc.); iii) modalità di controllo della corretta esecuzione degli accordi di tournée; iv) modalità di archiviazione della documentazione rilevante prodotta.

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile "Selezione e gestione dei rapporti con altri partner per la realizzazione di tournée in Italia e all'estero" all'interno della parte speciale A "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione".

5) Gestione degli accordi di co-produzione con altri Enti teatrali

- *Norme*: lo standard concerne l'esistenza di una procedura formalizzata per la gestione dell'attività in oggetto con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) ruoli, responsabilità e modalità operative per la stipula di contratti di co-produzione; ii) documentazione di supporto da raccogliere per le verifiche in merito all'onorabilità e professionalità dell'Ente (es. autodichiarazione antimafia, visura camerale, ecc.); iii) modalità di archiviazione della documentazione rilevante prodotta.

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile "Gestione degli accordi di co-produzione con altri Enti teatrali" all'interno delle parte speciale A "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione".

6) Gestione dei rapporti con amministratori, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari

- *Codice Etico*: lo standard concerne l'esistenza di una norma conforme alle applicabili disposizioni vigenti in materia e che, preveda a) l'obbligo di segnalare alla Direzione competente la richiesta di rendere o produrre davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale relative all'esercizio delle proprie funzioni; b) il divieto da parte della funzione destinataria della segnalazione di indurre o favorire i soggetti di cui alla precedente lettera a) a non rendere/produrre le suddette dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci.

7) Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con gli artisti e gestione dei rapporti con le relative agenzie

- *Norme*: lo standard concerne l'esistenza di una procedura formalizzata per la gestione dell'attività in oggetto con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) ruoli e responsabilità e modalità operative per lo svolgimento di controlli in merito all'onorabilità e professionalità dell'artista; ii) documentazione da richiedere al candidato per procedere alla sottoscrizione del contratto (es. permesso di soggiorno per i dipendenti stranieri, certificato di residenza, ecc.); iii) modalità di archiviazione della documentazione rilevante prodotta.
- *Liste di Riferimento*: lo standard prevede che il responsabile competente documenti che l'artista non compaia nelle Liste di Riferimento.
- *Permesso di soggiorno*: lo standard richiede che il responsabile competente verifichi la regolarità del permesso di soggiorno per candidati di origine straniera (extra UE).

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile "Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con gli artisti e gestione dei rapporti con le relative agenzie" all'interno delle parte speciale A "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione".

8) Compravendita, anche parziale, di allestimenti scenici

- *Norme*: lo standard concerne l'esistenza di una procedura formalizzata per la gestione dell'attività in oggetto con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) ruoli, responsabilità e modalità operative per la stipula di contratti di compravendita, anche parziale, di allestimenti scenici; ii) documentazione di supporto da raccogliere per le verifiche in merito all'onorabilità e professionalità della controparte (es. autodichiarazione antimafia, visura camerale, ecc.); iii) modalità di archiviazione della documentazione rilevante prodotta.

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile "Compravendita, anche parziale, di allestimenti scenici" all'interno delle parte speciale A "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione".

9) Noleggio allestimenti scenici (attivo e passivo)

- *Norme*: lo standard concerne l'esistenza di una procedura formalizzata per la gestione dell'attività in oggetto con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) ruoli, responsabilità e modalità operative per la stipula di contratti di noleggio di allestimenti

scenici; ii) documentazione di supporto da raccogliere per le verifiche in merito all'onorabilità e professionalità della controparte (es. autodichiarazione antimafia, visura camerale, ecc.); iii) modalità di archiviazione della documentazione rilevante prodotta.

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile "Noleggio allestimenti scenici (attivo e passivo)" all'interno della parte speciale A "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione".

10) Gestione dei biglietti omaggio

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile "Gestione dei biglietti omaggio" all'interno della parte speciale A "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione".

11) Gestione contenziosi giudiziari e/o stragiudiziali

Per quanto riguarda gli ulteriori standard di controllo associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto riportato per l'attività sensibile "Gestione contenziosi giudiziari e/o stragiudiziali" all'interno della parte speciale A "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione".

6.3 Standard di controllo relativi ad attività sensibili affidate, in tutto o in parte, a soggetti terzi

Nel caso in cui una delle sopra elencate attività sensibili sia affidata, in tutto o in parte, a soggetti terzi in virtù di appositi contratti di servizio, occorre che in essi sia prevista, fra le altre:

- la sottoscrizione di una dichiarazione con cui i terzi attestino di conoscere e si obblighino a rispettare, nell'espletamento delle attività per conto della Fondazione, i principi contenuti nel Codice Etico e gli standard di controllo specifici del Modello;
- la comunicazione (in caso di società di diritto italiano) circa l'avvenuta adozione o meno, da parte dello stesso fornitore, di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001;
- l'obbligo da parte della società che presta il servizio di garantire la veridicità e completezza della documentazione o delle informazioni comunicate alla società beneficiaria;
- il potere dell'Organismo di Vigilanza della società beneficiaria del servizio di richiedere informazioni alla società che presta il servizio al fine di verificare il suo corretto svolgimento;
- la facoltà di risolvere i contratti in questione in caso di violazione di tali obblighi.